

L'Arera chiede ai comuni di tutelare chi è stato penalizzato dall'emergenza Covid

Imprese e autonomi senza Tari

Niente tassa rifiuti nel periodo di chiusura delle attività

DI SERGIO TROVATO

Imprenditori e lavoratori autonomi vanno tutelati. I comuni, infatti, non devono applicare la Tari nel periodo di chiusura delle attività commerciali, industriali e di lavoro autonomo a causa dell'emergenza epidemiologica. Per alberghi, bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti e, in generale, per tutti i contribuenti ai quali è stato impedito di poter svolgere la loro attività è doveroso escludere il pagamento della tassa o della tariffa rifiuti, limitatamente al periodo di sosta forzata. Gli enti, invece, hanno facoltà di concedere agevolazioni per le attività per le quali non è stata imposta la chiusura, per esempio gli studi professionali. Facoltativa è anche l'applicazione delle agevolazioni per le utenze domestiche. Anche se, in attesa dell'elargizione

del bonus sociale Tari, è opportuno prevedere delle riduzioni tariffarie per i soggetti più deboli, che si trovano in condizioni di disagio economico e sociale. Così si è espressa l'Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) con la deliberazione 158 del 5 maggio 2020.

La regola fissata nella deliberazione è che devono essere tutelati tutti i soggetti che esercitano attività commerciali, industriali e di lavoro autonomo, che in seguito alla loro chiusura temporanea hanno avuto un fisiologico calo dei ricavi. Secondo l'Arera, atteso il perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, è necessario adottare «alcune prime misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti

dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale». In particolare, per alcune tipologie di utenze non domestiche va tenuto conto della «minore quantità di rifiuti producibili, e di specifiche forme di tutela per quelle domestiche, in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti». Nei casi in cui sia stata disposta la sospensione con i provvedimenti governativi devono essere ridefiniti, per il calcolo della quota variabile della tariffa, «gli intervalli di variazione del coefficiente potenziale di produzione Kd, applicando un fattore di correzione (a riduzione) pari al 25%»; mentre se è stata prevista la sospensione e poi l'eventuale riapertura, l'ente è tenuto a individuare i giorni di chiusura al fine di definire «la corrispondente quota variabile», seguendo il criterio sopra citato.

È inoltre opportuno approntare dei correttivi per le utenze non domestiche, come per esempio gli studi professionali, che nonostante non siano state assoggettate a provvedimenti di sospensione per l'emergenza epidemiologica hanno chiuso temporaneamente la loro attività per scelta volontaria. In questi casi hanno prodotto minori quantitativi di rifiuti e, in base al principio comunitario «chi inquina paga», l'ente potrebbe concedere una riduzione tariffaria «a seguito di specifica istanza presentata dall'utente» che autocertifichi la minore produzione di rifiuti.

Infine, uno sguardo deve essere rivolto «alle utenze domestiche disagiate». Nella deliberazione viene richiamato l'articolo 57-bis del dl fiscale (124/2019), che ha istituito il bonus Tari, in base al quale i

beneficiari devono essere individuati con gli stessi criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. Per l'Autorità ambientale, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dal citato articolo 57-bis, e delle disposizioni che dovrà emanare la stessa Arera, per garantire agli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso al servizio con tariffe ridotte, gli enti dovrebbero prevedere «per l'anno 2020 specifiche agevolazioni su base locale, tenuto conto delle criticità sul tessuto socio-economico prodotte dall'emergenza in atto». Pertanto, i benefici dovrebbero essere destinati al nucleo familiare che risulti in possesso dei requisiti per l'ammissione al bonus sociale.

—© Riproduzione riservata—

CONCORSI

Campania

Assistente sociale a tempo parziale. Comune di Vairano Patenora (Ce), un posto. Scadenza: 11/5/2020. Tel. 0823/643711. G.U. n. 29
Comandante della polizia locale. Comune di Vairano Patenora (Ce), un posto. Scadenza: 11/5/2020. Tel. 0823/643711. G.U. n. 29

Lazio

Istruttore amministrativo informatico. Comune di Castel Gandolfo (Roma), due posti. Scadenza: 18/5/2020. Tel. 06/9359181. G.U. n. 31
Istruttore amministrativo addetto alla vigilanza. Comune di Torrita Tiberina (Roma), un posto. Scadenza: 25/5/2020. Tel. 0765/30116. G.U. n. 33

Lombardia

Istruttore amministrativo. Comune di Inverigo (Co), un posto. Scadenza: 11/5/2020. Tel. 031/3594200. G.U. n. 29
Istruttore direttivo amministrativo. Comune di Mortara (Pv), un posto. Scadenza: 11/5/2020. Tel. 0384/2564208. G.U. n. 29
Collaboratore amministrativo. Comune di Cavenago di Brianza (Mb), un posto. Scadenza: 14/5/2020. Tel. 02/95241421. G.U. n. 30
Istruttore amministrativo informatico. Comune di Sovere (Bg), un posto. Scadenza: 14/5/2020. Tel. 035/981107. G.U. n. 30

Marche

Istruttore amministrativo. Comune di Cingoli (Mc), un posto. Scadenza: 14/5/2020. Tel. 0733/601960. G.U. n. 30

Molise

Istruttore direttivo contabile a tempo parziale. Comune di San Pietro Avellana (Is), un posto. Scadenza:

20/5/2020. Tel. 0865/940131. G.U. n. 32

Piemonte

Istruttore direttivo amministrativo. Comune di Piossasco (To), un posto. Scadenza: 15/5/2020. Tel. 011/9027256. G.U. n. 26
Istruttore amministrativo. Comune di Oleggio (No), un posto. Scadenza: 11/5/2020. Tel. 0321/969872. G.U. n. 29

Puglia

Istruttore amministrativo. Comune di Lesina (Fg), un posto. Scadenza: 11/5/2020. Tel. 0882/707430. G.U. n. 29
Istruttore direttivo economico finanziario. Comune di Alberona (Fg), un posto. Scadenza: 18/5/2020. Tel. 0881/592022. G.U. n. 31

Sardegna

Istruttore direttivo contabile. Comune di Tula (Ss), un posto. Scadenza: 25/5/2020. Tel. 079/7189001. G.U. n. 33
Istruttore tecnico geometra perito edile. Comune di Dorgali (Nu), due posti. Scadenza: 25/5/2020. Tel. 0784/927200. G.U. n. 33

Toscana

Specialista in attività contabili e amministrative. Comune di Fiesole (Fi), un posto. Scadenza: 18/5/2020. Tel. 055/5961218. G.U. n. 31
Istruttore amministrativo. Comune di Serravalle Pistoiese (Pt), due posti parzialmente riservati. Scadenza: 25/5/2020. Tel. 0573/9170. G.U. n. 33

Veneto

Istruttore amministrativo. Comune di Nove (Vi), un posto. Scadenza: 11/5/2020. Tel. 0445/597550. G.U. n. 29
Dirigente avvocato. Comune di Vicenza, un posto. Scadenza: 18/5/2020. Tel. 0444/221300. G.U. n. 31

LO SCADENZARIO DEI COMUNI

MARTEDÌ 12 MAGGIO

Ripresa termini processuali. Dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni.

VENERDÌ 15 MAGGIO

Sospensione termini emergenza Covid-19. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020 (art. 103 del 18/2020; art. dl 23/2020)

Monitoraggio debiti commerciali. Le pubbliche amministrazioni comunicano, mediante la piattaforma elettronica del Mef per la certificazione dei crediti e dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per sommini-

strazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di scadenza senza che ne sia stato disposto il pagamento (decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni). Il mancato rispetto degli obblighi è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare, ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

SABATO 30 MAGGIO

Trasmissione dati contabili afferenti il rendiconto della gestione e piano degli indicatori alla Bdap. Gli enti locali trasmettono alla Bdap i dati contabili afferenti il rendiconto della gestione compresi gli allegati previsti dall'art. 11, comma 4, lettere da a) a p), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

—© Riproduzione riservata—

LA VERSIONE COMPLETA DELLO

SCADENZARIO DEI COMUNI

sul sito internet
www.italiaoggi.it/scadenziariocomuni

A CURA DI

